

Multe ingiuste, ricorrere si può (con qualche rischio)

Come impugnare una multa se si ritiene che la contravvenzione per violazione del codice della strada non sia legittima?

Non sempre le contravvenzioni elevate ai cittadini risultano essere legittime per le più svariate ragioni: perché notificate in ritardo, perché irregolari sotto diversi profili, perché chi ha commesso la violazione si trovava in stato di necessità. In tutti questi casi il malcapitato può proporre ricorso.

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della strada. A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di pace territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l'infrazione).

In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 giorni se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione.

Nel caso in cui il trasgressore abbia deciso di pagarlo, invece, ha 60 giorni di tempo per provvedervi, dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale.

Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso

al Prefetto, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale. La persona legittimata a fare ricorso è quella a cui è intestato il verbale.

Il ricorso va inoltrato con raccomandata a.r., o consegnato direttamente al Comando che ha emesso il verbale impugnato o alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo.

Pervenuto il ricorso, il comando accertatore deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto; quest'ultimo si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte dell'organo accertatore accogliendo il ricorso e quindi emettendo un'ordinanza di archiviazione del verbale o, più frequentemente, rigettandolo, emettendo quindi un'ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica.

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza. L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza.

Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza si interrompe in caso di ri-

chiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.

L'ordinanza di ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 giorni se il destinatario risiede all'estero).

Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.

In alternativa al ricorso al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (30 giorni per violazioni commesse dal 6-10-2011), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso va depositato presso l'ufficio di cancelleria del Giudice competente per territorio, o inoltrato tramite raccomandata a.r..

Il ricorso può essere redatto in modo libero ma è bene che in esso siano presenti determinati elementi.

Essendo una causa, il rischio di perderla c'è sempre, quindi occorre essere prudenti e valutare caso per caso l'opportunità del ricorso.

Se il valore della controversia non supera i 1.100 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si può procedere senza avvocato.

avv. Michele Di Pentima

LAVORO

Aiuti ai disabili rari i congedi per gli zii

Ho diritto ad avere il congedo straordinario per assistere a casa mio nipote gravemente disabile?

Il D.L. 119/2011 stabilisce che i beneficiari dei congedi straordinari sono in primo luogo il coniuge e poi, per esclusione, genitori, figli, fratelli e sorelle.

La Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'art. 42, c. 5, dello stesso decreto che escludeva dagli aventi diritto a riposi e permessi i parenti di terzo grado o affini conviventi del disabile, ha affermato che se mancano o sono a loro volta invalidi tutti gli altri destinatari del beneficio, ben possono richiederlo i parenti entro il terzo grado o affini se conviventi con il disabile (n. 203/2013).

Quindi il primo beneficiario resta il coniuge convivente, in mancanza i genitori, altrimenti i figli conviventi dello stesso disabile e, se anche questi non potessero prendersene cura, i fratelli o le sorelle conviventi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, i parenti entro il terzo grado e gli affini (quindi anche gli zii) possono godere del congedo se conviventi con la persona affetta da disabilità.

avv. Emanuela Rossetti

DIRITTO

Non sempre falsificare è un reato

Quando non è punita penalmente l'alterazione di un documento?

La punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte che l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.

Secondo la Suprema Corte le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventuale di un inganno alla pubblica fede, giacché possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (sentenza 11 settembre 2013 n. 37314).

avv. Giorgia Pecchi

COMMERCIO

Poche formalità per aprire un sito di e-commerce

Vorrei sapere quali sono gli adempimenti obbligatori necessari allo svolgimento di un'attività di e-commerce (commercio elettronico).

Il legislatore ha definito due tipologie di commercio elettronico: diretto e indiretto. Per fare e-commerce il primo adempimento obbligatorio è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, che ora è denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA.

Ulteriore obbligo è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di inizio attività o in sede di variazione dati, l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'Internet service provider (cfr. articolo 35, comma 2, lett. e), del Dpr 633/1972, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico.

Infine, qualora l'operatore italiano intenda vendere a distanza in ambito comunitario, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla banca dati VIES.

dott.ssa Patrizia Gasparello
commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it